



Prot. n. 2921 /1°S

Ordinanza n. 6/10

ALBO PRETORIO

Codognè, li 19 MAR. 2010

Publicato in data 19 MAR. 2010

Reg. n° 82  
IL MESSO COMUNALE

**OGGETTO:** Ordinanza in materia di tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica.

Premesso che:

possono verificarsi in luoghi vari fenomeni di assembramento di persone, tali da determinare turbamento e disturbo alla quiete pubblica;

nei luoghi pubblici e aperti al pubblico è inoltre possibile che circolino persone con il volto coperto o con qualsivoglia copricapo (o velo) che può generare insicurezza tra i minori e tale da renderne difficoltoso il riconoscimento alle forze di Polizia.

### Considerato che

Le condotte di cui sopra possono determinare rischi per la sicurezza generale e l'incolumità pubblica.

La Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'Interno del 23 aprile 2007, recita, al punto 26, che "Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri".

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica e allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

**Ritenuto** di dover disciplinare tali fenomeni attraverso l'emanazione di un idoneo provvedimento atto a limitare tali fenomeni.

**Vista** la legge 24 luglio 2008, n. 125 "conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica di cui all'art. 6 "modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale" cc.1,2,4,5,5 bis, 6,7,8,

l'art. 6 – bis c.1 modifiche dell'art.16 comma 2 legge 24 novembre 1981 n. 689;

il decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni di cui al presente capo;

la legge 15 luglio 2009, n. 94 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

la legge 125/1975;

**Ritenuto** opportuno aderire alla Sentenza di Consiglio di Stato n. 3076 del 19.06.2008 ove così recita la possibilità di limitare l'uso anche del velo in determinati luoghi o per specifiche circostanze purché ovviamente questa disposizione trovi "una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze" in attesa che lavori parlamentari relativi alla proposta di legge (n. 2769, recante "Modifica dell'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 in materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificazione delle persone si concluda.

**Che** la Prefettura di Treviso - Ufficio territoriale del Governo, con nota del 29.12.2009 dell'ufficio polizia locale alla quale il provvedimento è stato comunicato preventivamente, nulla ha eccepito;



## ORDINA

E' vietato l'utilizzo nei luoghi pubblici così individuati: Municipio, biblioteca, Palablù, palestra scuola media, asili, scuola primaria e secondaria di 1° grado, area Mutera e nei luoghi privati ad uso pubblico, qualsivoglia mezzo copricapo che renda difficoltoso il riconoscimento, in particolare "burka e niqab"; (dal glossario arabo: burqu: velo con due fori per gli occhi, costituito da un tessuto che cade dal centro della fronte e copre il volto. Gli angoli più in basso del burqu sono attaccati ai due lati della benda che copre la testa creando l'effetto di una maschera.)

La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai punti sopra citati salvo ogni altra ipotesi sanzionatoria e ogni diversa e più grave responsabilità derivante dalla violazione di altre norme, è soggetta alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

La Polizia Locale e le Forze dell'ordine sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'ordinanza

viene inoltre trasmessa per gli adempimenti conseguenti:

al Prefetto di Treviso con le modalità della circolare prot. 26/09 area 1° del 12.05.2009, alla Questura di Treviso, alla locale stazione dei Carabinieri, al locale Comando della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Treviso, alla Polizia Locale di Codognè, al Responsabile del 1° servizio.

La presente ordinanza, è resa nota al pubblico mediante affissione all'albo Pretorio in luoghi pubblici ed internet ed è immediatamente esecutiva.

Contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore o in alternativa entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco  
(Roberto Avv. Bet)